



# Comune di Inarzo

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO  
DELLA GESTIONE E L’UTILIZZO  
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

## INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Tipologie ed elementi di classificazione degli impianti sportivi comunali

Art. 3 – Modalità di gestione degli impianti sportivi

Art. 4 – Gestione ex art. 3, lett. a)

Art. 5 – Affidamento diretto per la gestione ex art. 3, lett. b)

Art. 6 – Contabilità e rendiconto

Art. 7 – Criteri generali per l'uso di impianti sportivi

Art. 8 – Concessione di costruzione e gestione

Art. 9 – Riserva sullo sfruttamento pubblicitario

Art. 10 – Determinazione tariffe

Art. 11 – Disposizioni transitorie

Art. 12 – disposizioni finali

Scheda classificazione impianti sportivi (Legge Regione Lombardia 27/2006)

## **Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, secondo quanto disposto dall'art. 90 e più particolarmente dai commi 24-25-26, della Legge 27.12.2002, n. 289 e dalla Legge della Regione Lombardia n. 27/2006.
2. Gli impianti sportivi comunali, e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse presenti sul territorio.
3. Con il presente regolamento, l'Amministrazione Comunale tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:
  - a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, valorizzandone le funzioni sociali ed aggregative;
  - b) dare una piena attuazione del D. Lgs. 18.8.00, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
  - c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra gli altri, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi;
  - d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e concessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni;
  - e) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri progressivamente ridotti a carico dell'Amministrazione;
4. Il presente regolamento ha inoltre lo scopo di stabilire le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi nel rispetto di quanto prescritto dalla legge della Regione Lombardia n. 27 del 14.12.2006, nonché definirne le modalità di utilizzo.

## **Art. 2 – Tipologie ed elementi di classificazione degli impianti sportivi comunali**

1. Gli impianti sportivi, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tecniche e di quanto prescritto dalla citata legge regionale, sono classificati in:
  - a) impianti aventi rilevanza economica: allorché sono atti a produrre utili. Nonché attività commerciali ed imprenditoriali eventualmente possibili ad esse collegate;
  - b) impianti senza rilevanza economica: quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;
  - c) impianti ad invarianza economica: ove si possono svolgere attività sportive che producono un margine di utile sufficiente a coprire i costi di gestione almeno in parte, anche grazie ad attività commerciali ed imprenditoriali.

## **Art. 3 – Modalità di gestione degli impianti sportivi**

Gli impianti sportivi del Comune di Inarzo potranno essere gestiti nelle seguenti forme:

- a) nel caso di impianti atti a produrre utili e come definiti aventi rilevanza economica, ex art. 1, comma 2 lett. b) della L. R. 27/2006, mediante affidamento in concessione, a norma dell'art. 30 del D. Lgs. n. 163 del 12.4.2006, in via preferenziale a società ed associazioni

sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata;

b) nel caso di impianti sportivi senza rilevanza economica, ex art. 1, comma 2, lett. a) della L.R. 27/2006, mediante definizione di convenzioni:

b1) individuando, anche ai fini dell'affidamento diretto, l'ente affidatario in via preferenziale tra associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili e società a capitale pubblico da loro costituite, in conformità all'art. 5, comma 2, della L.R. 27/2006;

b2) individuando quale soggetto gestore, mediante affidamento diretto, il soggetto utilizzatore degli impianti stessi, le cui caratteristiche e dimensioni consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedono una gestione facile e con costi esigui, in conformità all'art. 5, comma 3 della L.R. 27/2006.

#### **Art. 4 – Gestione ex art. 3 lett. a)**

1. Nelle fattispecie di cui alla lettera a) dell'articolo 3 del presente Regolamento, l'individuazione della proposta più vantaggiosa avverrà mediante la valutazione delle seguenti condizioni quali:

a) l'esperienza specifica maturata nella gestione o utilizzo di impianti sportivi corrispondenti a quelli oggetto dell'affidamento;

b) il radicamento sul territorio del bacino di utenza dell'impianto;

c) il corrispettivo dovuto all'affidatario o il canone di concessione dovuto dal concessionario all'ente proprietario dell'impianto;

d) le tariffe o i prezzi d'accesso, a carico degli utenti o il ribasso su quelli eventualmente predeterminati dall'ente pubblico, proprietario dell'impianto;

e) la qualificazione professionale degli istruttori e allenatori da utilizzare nell'ambito della gestione;

f) il numero dei tesserati o iscritti al soggetto proponente, interessati alle attività sportive praticabili nell'impianto oggetto della gestione;

g) Il numero di tesserati under 18 o iscritti al soggetto proponente, interessati alle attività sportive praticabili nell'impianto oggetto della gestione;

h) la qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell'impianto e della migliore fruizione da parte di giovani, donne, diversamente abili ed anziani;

i) le modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell'impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;

j) la qualità e le modalità organizzative di eventuali servizi complementari;

k) le eventuali miglioni finalizzate all'efficienza ed alla funzionalità dell'impianto;

l) modalità di gestione integrata tra diversi soggetti.

2. Le procedure per la scelta dell'ente affidatario verranno svolte dal Rappresentante Responsabile del Servizio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art 83 del D.Lgs 163/2000 e s.m.i, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento, dalle disposizioni richiamate nello stesso e vigenti in materia.

3. Nel caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione per l'affidamento della gestione degli impianti ai soggetti di cui all'art. 3, lett. a) è consentito l'affidamento a soggetti diversi, ivi comprese le imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 155 del 24.3.03, previo espletamento di procedura di evidenza pubblica.

#### **Art. 5 – Affidamento diretto per la gestione ex art. 3 lettera b)**

1. Nella fattispecie di cui all'art. 3, lett. b) del presente regolamento, la gestione sarà regolata da apposita Convenzione recante i criteri di uso e gli obblighi assunti dalle parti, effettuate le valutazioni di carattere tecnico/organizzativo ed economico.
2. Ai fini dell'affidamento diretto, previo avviso pubblico, dovrà essere effettuata verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:
  - assenza di finalità di lucro;
  - democraticità della struttura;
  - obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.

Si terrà conto in particolare ai fini dell'affidamento diretto dell'esperienza specifica maturata nella gestione o utilizzo di impianti sportivi corrispondenti a quelli oggetto dell'affidamento.

La durata della concessione è di norma triennale e rinnovabile annualmente con atto motivato fino a un massimo di anni 2, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse.

La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

La durata della concessione può avere anche una durata maggiore, a fronte di opere di valorizzazione degli impianti effettuate a proprie spese da parte dei concessionari.

La valorizzazione si può concretizzare nella realizzazione di migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto, autorizzate dagli uffici comunali competenti.

## **Art. 6 – Contabilità e rendiconto**

Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto.

Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione effettuati nell'anno concluso.

## **Art. 7 – Criteri generali per uso impianti sportivi**

### **7a) Concessione in uso**

Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta,

per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare, manifestazioni, corsi per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.

La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

### **7b) – Modalità di assegnazione**

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare la domanda su modulo unico predisposto dall'Ufficio Competente nel quale il richiedente si impegna a rispettare le condizioni poste per l'utilizzo degli impianti previste dal presente Regolamento.

La domanda va presentata entro il 15 luglio di ogni anno per la stagione sportiva successiva.

Per i criteri di assegnazione vengono individuate le seguenti priorità:

1. Richieste presentate da Associazioni, Società, Gruppi sportivi affiliati a Federazioni riconosciute dal CONI partecipanti a campionati Nazionali, Regionali e Provinciali, operanti sul territorio, aventi attività di campionato federale (o similare), riconosciuto dalla Federazione italiana sportiva per ogni diversa disciplina, che siano iscritte all'Albo delle Associazioni del Comune di Inarzo;
2. Richieste presentate da Associazioni, comitati ecc. non rientranti tra quelli sopra previsti, che siano iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni;
3. Richieste presentate da aggregazioni spontanee di cittadini di Inarzo;
4. Richieste presentate da Associazioni, comitati ecc., che non siano iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni;
5. Soggetti aventi finalità di lucro.

Verrà redatto, sulla base di tutte le richieste pervenute, nel rispetto dei criteri di cui al presente

Regolamento e di eventuali ulteriori criteri deliberati con atto di Giunta, un piano di utilizzo annuale, in base alle disponibilità degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.

Le richieste di utilizzo impianti sportivi pervenute successivamente alla data del 15 luglio di ogni anno, saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

L'assegnazione dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate.

In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

### **7c) - Modalità di utilizzo**

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

La Amministrazione Comunale si riserva di controllare, in ogni momento, la rispondenza tra le assegnazioni effettuate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari.

L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre a Pubblici incaricati per i controlli che ritengano di effettuare.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

In caso di infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti si rimanda alla normativa vigente in materia di sicurezza.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale.

In caso di utilizzo contemporaneo dell'impianto di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime.

A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali, che dovrà essere presentata prima dell'inizio della stagione sportiva.

Un responsabile maggiorenne, nominato dall'utente, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi l'Ufficio preposto indicherà nella concessione le tipologie di divieti a cui si dovranno attenere gli utilizzatori.

### **7d) - Durata della concessione in uso degli impianti – pagamento per utilizzi**

La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.

L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

Quale tariffa d'uso i concessionari dovranno effettuare appositi versamenti stabiliti sin d'ora con scadenza:

- 31 dicembre (periodo settembre – dicembre)
- 31 marzo (periodo gennaio –marzo)
- 30 giugno (periodo aprile – giugno)

che i responsabili delle società verseranno di quanto , concordato prima dell'inizio dell'attività.

In caso di eventuali usi extra calendario, le cui domande dovranno essere avanzate almeno 7 (sette) giorni prima del giorno di utilizzo, le società dovranno versare le tariffe dovute anticipatamente, previa autorizzazione.

#### **7e) – Rinuncia**

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase e secondo le priorità di cui al precedente punto 7b).

#### **7f) – Sospensione**

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, manifestazioni extrasportive) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione straordinaria degli impianti.

Nei casi sopra descritti le società utilizzatrici verranno avvisate con congruo anticipo e tempestività al fine di poter dare comunicazione della sospensione ai propri atleti.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili.

#### **7g) – Revoca**

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, potrà essere revocata la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse e di protezione civile, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

#### **ART. 8 - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE**

Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

#### **ART. 9 - DETERMINAZIONE TARIFFE**

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale.

Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.

L'uso degli impianti sportivi è concesso a titolo gratuito alle scuole di ogni ordine e grado.

Potrà essere concesso a titolo gratuito l'utilizzo di impianti sportivi a società, associazioni sportive, federazioni e privati che ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni una tantum, aventi i seguenti requisiti:

- assenza di fini di lucro del richiedente;
- accesso gratuito del pubblico alla manifestazione;
- utilità sociale della manifestazione.

L'Ufficio competente, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta, provvede alla concessione gratuita degli impianti, quantificando il valore delle singole gratuità, che andranno iscritte annualmente nell'apposito albo dei beneficiari.

#### **Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio:

- art. 8 TUEL: valorizzazione delle libere forme associative con particolare riferimento a quelle sportive;
- art. 3 TUEL: Comuni titolari di funzioni proprie e di quelle conferite da stato e Regioni secondo il principio di sussidiarietà volte grazie all'ausilio delle formazioni sociali (SSD e ASD);
- art. 60 DPR 616/77: sono attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di ... Promozione di attività ricreative e sportive;
- art. 90 L. 289/2002: disciplina delle forme di utilizzo e gestione Impianti Sportivi;
- L.R. Lombardia n. 27/2006;
- Art. 7 L. 186/2004;
- D.Lgs. n. 163/2006.

- D.Lgs 81/2008

Nella fattispecie di discordanza tra il presente regolamento e le fonti di legge gerarchicamente superiori, saranno applicabili queste ultime, nelle more del recepimento delle stesse a modifica del presente regolamento comunale.

**CLASSIFICAZIONE IMPIANTI DI COMPETENZA  
COMUNE DI INARZO  
L.R. LOMBARDIA 27/2006**

<b>IMPIANTO</b>	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	<b>RILEVANZA ECONOMICA</b>
<b>CAMPO DI CALCIO VIA MONTE DI INARZO</b>	<b>Campo di calcio in erba n. 1 Dimensioni 70 x 50</b>	<b>NO</b>
	<b>Blocco spogliatoi e servizi</b>	
<b>CAMPO DA TENNIS VIA PATRIOTI 26</b>	<b>Campo da tennis in resina Dimensioni 11 x 24</b>	<b>NO</b>
	<b>Blocco Spogliatoi e servizi per tennis e basket</b>	
<b>CAMPO BASKET VIA PATRIOTI 26</b>	<b>Campo da Basket con n. 1 canestro</b>	<b>NO</b>



TIPO DI SPORT CHE SI INTENDE DISPUTARE: \_\_\_\_\_

1       PARTITA DI CAMPIONATO       CON PUBBLICO       SENZA PUBBLICO

2       PARTITA AMICHEVOLE       CON PUBBLICO       SENZA PUBBLICO

3       ALLENAMENTO SQUADRA E/O CATEGORIA \_\_\_\_\_

NOME COGNOME INSTRUTTORE/I:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

DATA INIZIO USO: \_\_\_\_\_

DATA FINE USO: \_\_\_\_\_

**IL PRESIDENTE**

\_\_\_\_\_

Inarzo, \_\_\_\_\_

Il presente Regolamento Comunale per la disciplina l'utilizzo degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.07.2012.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Dott.ssa Maria Conte

---

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il giorno 02.08.2012, per la durata di 15 giorni consecutivi.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Dott.ssa Maria Conte